

N. R.G. 117/2025 Concordato minore



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

La Giudice delegata,

Visti

gli atti relativi al ricorso per concordato minore presentato ex artt. 74 ss. CCII da

[redacted] e [redacted] (c.f.

[redacted], entrambi residenti in [redacted]

[redacted], rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Patrioli con

domicilio eletto presso la persona e lo studio del medesimo sito in Noceto 43015 (PR)

Piazza Risorgimento n. 5;

le integrazioni depositate in data 8.10.2025;

ha emesso il seguente

DECRETO

(art. 78 CCII)

Rilevato, quanto all'ammissibilità della domanda, che:

l'art. 77 CCII disciplina in modo compiuto l'inammissibilità della "domanda" di concordato minore, con ipotesi che possono considerarsi tassative in relazione alla regolamentazione espressa del profilo documentale, («se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76», tra i quali anche la relazione particolareggiata dell'OCC), del profilo soggettivo («se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3)»), del profilo preclusivo all'accesso («se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte») e di quello comportamentale («se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori»), aspetti tutti che devono quindi essere valutati in questa sede (v. Cass. sent. n. 28574/25);

è peraltro evidente che, in caso di apertura del procedimento, le valutazioni compiute dal giudice non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione,

essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (v. Cass. sent. n. 2234/17; Cass. sent. n. 31477/18);

la domanda è stata formulata tramite OCC e alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII, in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

i debitori sono in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c);

i debitori hanno proposto una procedura familiare ex art. 66, CCII, poiché, oltre ad essere coniugati e conviventi, parte dell'indebitamento ha origine comune;

la sig.ra [] non è un consumatore, così come previsto ex art. 74, comma 1, CCII, esercitando attività imprenditoriale di parrucchiera, sotto forma di impresa individuale – [] (P.IVA []). Dalla disamina della documentazione reddituale agli atti, risulta che la debitrice non presenta i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII;

il sig. [] ora dipendente di [] S.p.A., ha svolto per lungo tempo attività in regime di libera professione come consulente informatico;

il fatto che uno dei due ricorrenti attualmente sia un consumatore non osta all'ammissibilità della domanda di concordato minore, tenuto conto che il dettato di cui all'art. 66, CCII, consente nelle procedure familiari di presentare un'unica domanda di accesso al concordato minore ancorché uno dei due soggetti non ne abbia i requisiti. Ed infatti, tale interpretazione è evincibile dal dettato di cui all'art. 66, comma I, CCII, che preclude unicamente l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, laddove uno dei ricorrenti non sia un consumatore. Ne deriva quindi che, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 74, CCII, anche quando uno dei proponenti non è un consumatore, l'accordo di composizione della crisi familiare è estendibile al concordato minore. Si aggiunga che, come già rilevato da giurisprudenza di merito, al fine di individuare a quale o quali procedure possa accedere il debitore sovraindebitato non può non farsi riferimento alla natura delle obbligazioni che questi intende ristrutturare, con la conseguenza per cui, se l'esposizione promana, dall'esercizio di un'attività di imprenditore individuale è a tale condizione soggettiva che dovrà aversi riguardo (v. Trib. di Brescia, 24.12.2024, reperibile in Diritto della crisi). Come si dirà in seguito, la gran parte dei debiti che sono coinvolti nel piano concordatario del sig. [] deriva dalla sua precedente

attività imprenditoriale, cosicché, anche sotto questo aspetto, la sua domanda appare ammissibile;

la proposta di concordato minore, con riferimento all'indebitamento del sig. [] è di natura liquidatoria. Non è precluso l'accesso alla procedura di concordato minore il fatto che gran parte dell'indebitamento oggetto della proposta deriva dalla precedente attività imprenditoriale di consulente informatico svolta dal sig. [] tra il 2000 e il 2015 e che è cessata formalmente nel 2018. Ed infatti, si ritiene di poter aderire a quel filone giurisprudenziale che fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, come riferito alle sole società e non agli ex imprenditori individuali, pena altrimenti una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3 Cost. con il professionista e con le altre figure ex art. 2, lett. c, C.C.I.I. (richiamato dall'art. 74, comma 1, CCII) sussumibili in "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza" che possono accedere senza limitazioni di sorta allo strumento. Infatti, se la ratio dell'esclusione fosse quella dell'inesistenza dell'impresa al momento della richiesta (come indicato a pag. 35 della Relazione Illustrativa al D.Lgs. del 13.9.2024, n. 136) non si capirebbe perché tale limitazione non debba valere anche per il professionista cancellato dal rispettivo albo che, come l'imprenditore, dalla cancellazione non esercita più la propria attività; né si spiegherebbe perché il socio illimitatamente responsabile o il garante "professionale" per debiti d'impresa - amministratore della società o socio maggioritario - possano accedere al concordato (esclusivamente) liquidatorio pur dopo la cancellazione della società per ristrutturare l'esposizione debitoria maturata e l'imprenditore individuale invece no, non sussistendo significative differenze tra tali soggetti. Come è stato osservato, la disposizione sarebbe inoltre intrinsecamente irragionevole ove interpretata in senso estensivo, dato che vieterebbe a solo tale figura, in presenza di una "debitoria mista", di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento derivante da pregressi debiti professionali cui se ne aggiungano, in un tempo successivo alla cancellazione, altri di natura consumerista o di nuovo professionale, in caso di inizio di altra attività, costringendolo ad una illogica ed antieconomica "parcellizzazione" delle istanze con moltiplicazione dei giudizi, come rilevato nella relazione del massimario della Corte di Cassazione al Codice n. 10/2025 (pagg. 78 e 79), e ciò viepiù considerando che per accedere allo strumento è necessario

immettere risorse aggiuntive rispetto a quelle già presenti, con indubbio vantaggio per i creditori. Si ritiene quindi di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'imprenditore individuale cancellato può proporre istanza per il concordato minore di tipo liquidatorio, qualora si avvalga dell'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, ex art. 74, secondo comma, CCII, riferendosi il divieto solo all'imprenditore collettivo, dato che con la cancellazione questo si estingue, a differenza della persona fisica, che continua invece a rispondere dei debiti con il proprio patrimonio presente e futuro. Né vale replicare che con il correttivo è stata introdotta la possibilità di richiedere la liquidazione controllata con "diritto all'esdebitazione" ai sensi dell'art. 33, comma 1 bis, CCII., con esclusione di qualsivoglia pregiudizio per le ragioni del debitore, e ciò sia perché, come detto, l'accesso alle procedure di regolazione della crisi diverse dalla liquidazione non può essere accordato, in via discriminatoria, soltanto ad alcune figure di "debitore persona fisica" in stato di sovraindebitamento ed altre no senza una sufficiente e reale giustificazione, sia in quanto il concordato minore assegna al debitore un ventaglio di opzioni che la liquidazione non consente, oltre ad una minore durata della "procedura", alla sola condizione della previa immissione di significative risorse aggiuntive, prevedendo, difatti, proprio l'art. 7 CCII la preferenza generalizzata per la trattazione dello strumento di regolazione alternativo alla liquidazione, sull'ovvio presupposto che quello negoziale sia più vantaggioso per il debitore. Tale lettura "correttiva" è possibile non essendosi ad oggi formato, secondo il diritto vivente, un indirizzo consolidato sull'interpretazione di tale disposizione, e non è quindi necessaria la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 4, CCII in via incidentale. Il fatto, poi, che il legislatore delegato abbia confermato la tesi del divieto per l'imprenditore cancellato (s.v. Relazione al correttivo pagg. 35 e 36) non è condizione ostativa all'interpretazione costituzionalmente orientata, essendo, anzi, dovere del giudice dare una interpretazione compatibile con la Costituzione ove possibile, e ciò a pena di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (v., per la motivazione completa, Trib. di Vicenza sent. 13.3.2025, reperibile in Diritto della Crisi);

per quanto attiene alla sig.ra la proposta concordataria è nel senso della continuità d'impresa. Come emerge dalla relazione dei Gestori, parte dell'indebitamento coinvolto nella procedura deriva dalla precedente attività di parrucchiera che la sig.ra esercitava con la sorella sotto forma di società in nome

collettivo e che è cessata già nel 2005. Nemmeno questo impedisce alla ricorrente di fare accesso al concordato minore, posto che la giurisprudenza ha escluso che la previsione di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in quanto norma a carattere eccezionale (essa si pone infatti come eccezione alla regola dell'accesso generalizzato agli strumenti negoziali, che informa la ratio ispiratrice della riforma del diritto della crisi d'impresa), possa essere oggetto di interpretazione analogica, e quindi non può essere estesa al diverso caso del socio illimitatamente responsabile di impresa cancellata, che imprenditore non è e non è mai stato (v., in questo senso, Corte d'Appello di Milano del 12.11.2024, reperibile in Diritto della crisi);

considerato, sempre con riferimento all'ammissibilità della domanda, che:

risultano allegati alla domanda i documenti richiesti dagli artt. 39 e 75 CCII;

i proponenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore p. 3) ed il loro stato di insolvenza;

non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori;

ricorrono quindi i presupposti di ammissibilità della domanda;

rilevato, con riferimento all'ammissibilità della proposta, che:

in sede di vaglio di ammissibilità che il Tribunale è chiamato a compiere ex art. 78, CCII, rientra anche quello di ammissibilità della proposta di concordato minore, per tale dovendosi intendere la verifica del rispetto dei canoni costitutivi dell'istituto ad essa sotteso. In particolare, è necessario che si verifichi quella che un tempo veniva indicata come "fattibilità giuridica" della proposta, e cioè la «compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo» (da ultimo, Cass. 11223/2025), quest'ultima integrata dalla finalità di superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e di assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, dall'altro (v. Cass. sent. n. 28574/25);

in particolare, l'indebitamento comune è così formato: A) credito in prededuzione: compenso OCC euro 2.918,24; B) credito privilegiato: compenso advisor euro 2.392,00. Il piano non riguarda il credito vantato da Credit Agricole S.p.A. per mutuo ipotecario a tasso variabile, contratto dai coniugi per l'acquisto della propria abitazione, debito residuo circa euro 75.000,00;

con riferimento alla massa passiva riferibile al sig. [] questa è composta anche da: A) crediti privilegiati: Agenzia delle Entrate Riscossione euro 41.187,60; B) crediti chirografari: Agenzia delle Entrate Riscossione euro 4.087,01; Credem Banca 16.495,59; Santander Consumer Bank S.P.A., euro 3.888,15;

con riferimento alla sig.ra [] il passivo è così composto: A) crediti privilegiati: Agenzia Entrate Riscossione euro 98.894,13; B) crediti chirografari: Agenzia Entrate Riscossione euro 5.429,32; Credem Banca euro 7.500,00;

entrambi i debitori hanno elaborato una proposta per i creditori di natura quinquennale;

per quanto riguarda il sig. [] l'attivo messo a disposizione dei creditori risulta composto dallo stipendio netto del ricorrente, pari a mensili euro 2.451,94, detratto quanto necessario al sostentamento proprio e della famiglia, pari a complessivi euro 3.246,00 mensili (somma da dividere tra i debitori). Inoltre, è previsto l'apporto di finanza esterna che verrà messa a disposizione dal padre del sig. [] nella misura di euro 50,00 mensili. Pertanto, il sig. [] mette a disposizione dei creditori la somma di euro 15.600,00, attraverso il pagamento di rate mensili di euro 260,00 per 5 anni, importo incrementabile sino a mensili euro 350,00, laddove Credit Agricole concedesse una sospensione del mutuo;

la proposta di concordato minore liquidatorio prevede il pagamento in misura: integrale del debito prededucibile; del 31% del credito privilegiato con conseguente degradazione a chirografo della percentuale di credito rimasta insoddisfatta; del 2,7% del credito chirografario (compresa la percentuale del credito privilegiato degradato);

con riferimento alla massa attiva della sig. [] questa si impegna a mettere a disposizione dei creditori nell'arco di cinque anni la somma complessiva di euro 11.400,00, attraverso il pagamento di rate mensili di euro 190,00, somma derivante dalla prosecuzione della propria attività imprenditoriale di parrucchiera. Tale importo potrà essere incrementato di euro 230,00 mensili circa laddove Credit Agricole concedesse una sospensione del mutuo;

la proposta di concordato minore in continuità prevede il pagamento in misura: integrale del debito prededucibile; del 10% del credito privilegiato con conseguente degradazione a chirografo della percentuale di credito rimasta insoddisfatta; del 1% del credito chirografario (compresa la percentuale del credito privilegiato degradato);

considerato, sempre con riferimento all'ammissibilità della proposta, che:

la proposta:

a. consente alla sig.ra di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale e, per quanto attiene al sig. prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

b. indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

c. prevede altresì che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca vengano soddisfatti non integralmente, assicurandone il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi ex art. 75 comma secondo CCII (v. integrazione del 8.10.2025);

sussistono i presupposti per autorizzare i debitori al pagamento del debito per capitale ed interessi relativo al contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale e vi è in atti l'attestazione dell'OCC che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori ex art. 75 comma 2 bis, CCII;

rilevato altresì che:

i ricorrenti hanno chiesto altresì di assumere i provvedimenti di cui all'art. 78, comma 2, lett d, CCII;

ritenuto che:

debbano essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 78, comma 2, lett. d, CCII, stante la domanda dei debitori;

Del pari, deve essere accolta la domanda del sig. avente ad oggetto il divieto per Avvera S.p.A. a procedere con la trattenuta del quinto dello stipendio del sig. a soddisfazione del proprio credito. Ed infatti, l'ente finanziatore deve entrare a far parte della massa dei creditori e subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia

prevista per i creditori chirografari. E' evidente che, laddove si legittimasse il creditore a continuare a percepire una quota dello stipendio del debitore, ciò determinerebbe l'esclusione del credito dalle previsioni di soddisfazione del piano concordatario, al di là dei ristretti limiti previsti dall'art. 75, comma 2 bis e 3, CCII, dai quali è possibile desumere un generico divieto di pagare liberamente i crediti pregressi, così come del resto già si evince dalla previsione di cui all'art. 100 CCII, applicabile anche al concordato minore, in forza del generale richiamo di cui all'art. 74, comma 4, CCII. Non osta a tale interpretazione l'assenza di una specifica previsione in tal senso, a differenza di quanto disposto in tema di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, tenuto conto che il concordato minore è procedura che di norma si riserva a coloro i quali non siano consumatori e quindi tale problematica non si ravvisa;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di anche in qualità di titolare dell'impresa individuale (P.IVA) e Massimo Zanelli;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del tribunale – area “Provvedimenti del Giudice delegato” e nel registro delle imprese quando il debitore svolge o ha svolto attività d'impresa;

ASSEGNA

ai creditori il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, AVVERTENDOLI che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma terzo CCII; e DISPONENDO che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, AVVERTENDOLI che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma quarto CCII.

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, si sospendano i pagamenti del finanziamento nei confronti di Avvera S.p.A. con cessione del quinto dello stipendio;

ONERA

l'OCC di comunicare tempestivamente al GD l'esito delle votazioni.

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78 comma primo CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78 comma terzo CCII.

Parma, 21 novembre 2025

Dott.ssa Angela Casalini